
Incremento di produttività

Detassazione e sgravio contributivo

1) La detassazione - istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni: CUD, 770 e 730

- 1. L'esposizione dei dati nel modello CUD*
- 2. L'indicazione delle somme nel modello 770*
- 3. Il recupero della detassazione per gli anni 2008 e 2009 nel modello 730*
- 4. Esempio di calcolo: la riduzione del carico fiscale*

1. L'esposizione dei dati nel modello CUD

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/2010 e le circolari nn. 47/2010 e 48/2010) hanno cambiato notevolmente l'ambito di applicazione della detassazione, (anche per i periodi pregressi) ricomprendendo i compensi corrisposti per lavoro notturno (retribuzione ordinaria e maggiorazione), per turni (maggiorazioni o indennità) e per lavoro straordinario se riconducibili a un incremento di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il chiarimento è giunto in corso d'anno e consentiva di recuperare ancora, qualora spettante, per il 2010 il beneficio della tassazione agevolata in sede di conguaglio fiscale.

E' più complesso invece il recupero della maggiore imposta già trattenuta per le annualità già chiuse. L'Agenzia delle Entrate consentiva nella risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del 10%, che i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973. Il datore di lavoro dovrà però certificare l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.

Con la successiva circolare n. 48/E del 27 settembre 2010 l'Agenzia, a fronte delle oggettive difficoltà operative lamentate, ha notevolmente semplificato gli obblighi e ridotto gli oneri formali a carico sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro. L'amministrazione finanziaria consente il recupero delle maggiori imposte versate mediante la dichiarazione dei redditi (modello 730/2011 oppure Unico/2011) da presentare nel 2011. A tal fine il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni.

Questo comporterà, per aziende e professionisti, dover recuperare i relativi dati per gli anni 2008 e 2009 all'interno del software paghe e il loro trasferimento nel modello CUD 2011. Questo potrebbe comportare qualche aggravio di lavoro per chi ha cambiato software oppure professionista abilitato in questi anni. Il lavoro dovrebbe essere meno oneroso per il 2008, in quanto le somme pagate per lavoro straordinario e/o supplementare o per flessibilità nel lavoro a tempo parziale erano già detassabili.

Le istruzioni per il CUD precisano che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuto prima dell'emanazione della risoluzione n. 83/2010 il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la consegna di una nuova certificazione (utilizzando il CUD 2011), per l'indicazione nel punto 101 dei redditi di competenza 2010, tassati ordinariamente, che possono però essere assoggettati ad imposta sostitutiva.

Le istruzioni per il modello CUD contengono anche una precisazione molto importante per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro prima del 2010. Se richiedono il modello CUD per il recupero delle maggiori imposte versate nel 2008 e/o 2009 il precedente sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare il CUD 2011 con l'attestazione dei relativi importi solamente se è obbligato alla presentazione del modello 770/2011 semplificato. Tuttavia non è chiaro cosa succede se il sostituto non è tenuto a presentare il

modello 770 (per esempio perché ha cessato l'attività ancora nel 2009 e presentato il 770/2010) e il lavoratore voglia recuperare la maggiore imposta versata. In tale caso mancherebbe anche la necessaria dichiarazione che attesti la correlazione delle somme erogate e l'incremento di produttività.

Istruzioni modello CUD 2011 – parte B dati fiscali – somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro

- *Punto 93*: indicare la quota della somma erogata per l'incremento della produttività del lavoro fino a 6.000 Euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Inoltre devono essere indicati: l'intero compenso erogato per lavoro notturno (e non solo la maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), D.L. n. 93/2008 nonché le indennità o maggiorazioni di turno (AE ris. n. 83/2010); la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione, sulle predette somme, dell'imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato.

Annotazioni

La compilazione del punto 93 richiede che nelle annotazioni del modello CUD (codice BX) deve essere certificato che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro; tale certificazione assolve all'obbligo del rilascio di apposita dichiarazione prevista dalla circolare AE n. 47/2010.

- *punto 94*: indicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento trattenuta sull'importo indicato al punto 93;
- *punto 95*: indicazione dell'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compresi nell'importo indicato al punto 94;
- *punto 96*: la casella va barrata qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di somme detassabili e non eccedenti i 6.000 Euro. Tale importo dovrà essere ricompreso sia nel punto 1 del modello CUD sia nel punto 94.

Annotazioni

In tale caso anche nelle annotazioni (codice AF) del modello CUD dovrà essere indicato il motivo per il quale il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme.

Sono di nuova istituzione i punti 97, 98 (per i redditi 2008), 99, 100 (redditi anno 2009) e 101. Questi sono stati istituiti per consentire al lavoratore di recuperare le maggiori imposte versate a seguito della tassazione ordinaria.

- *punto 97*: indicazione delle somme erogate nel 2008 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria;
- *punto 98*: indicazione dell'importo relativo agli straordinari e ai premi di produttività erogati nel 2008 e certificati al punto 77 del CUD 2009;
- *punto 99*: indicazione delle somme erogate nel 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria;
- *punto 100*: indicazione dell'importo relativo a somme erogate per l'incremento della produttività nel 2009 e certificati al punto 90 del CUD 2010;
- *punto 101*: indicazione dei redditi di competenza 2010 e tassati ordinariamente, ma che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva (caso dell'erogazione delle somme e risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'emanazione della risoluzione 83/2010).

Annotazioni

Per gli importi indicati nei punti 97, 99 e 101 nelle annotazioni del modello CUD (codice BY) dovrà essere certificato che tali somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro e

che su tali importi non è stata applicata la tassazione sostitutiva; tale certificazione assolve all'obbligo del rilascio di apposita dichiarazione prevista dalla circolare AE n. 47/2010.

2. L'indicazione delle somme nel modello 770

Come negli anni passati il modello 770 rispecchia sostanzialmente quanto già indicato nel modello CUD. Anche il modello 770/2011 (parte B- dati fiscali) contiene i dati per le somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro, già indicate all'interno del modello CUD 2011.

Si tratta dei punti da 93 a 96 del modello 770/2011, che corrispondono esattamente alla numerazione (da 93 a 96) del modello CUD 2011.

Nei punti da 97 a 101, sempre del modello 770/2011, vanno indicate le somme erogate negli anni 2008, 2009 e 2010 (solo lavoratori cessati prima dell'emanazione della risol. 83/2010) per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione nei modi ordinari. Va riportato quanto già indicato nei punti da 97 a 101 del modello CUD 2011.

Nei punti da 102 a 106 vanno specificati i dati relativi alle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro erogate da altri soggetti durante il 2010. Si tratta delle ipotesi, dove il lavoratore ha chiesto, in sede di conguaglio fiscale, al proprio sostituto d'imposta di inserire anche i dati certificati tramite un modello CUD per un rapporto di lavoro (o più rapporti) avuto durante il 2010 e risolto in tale anno.

Altri riquadri del modello 770 che interessano specificamente l'esposizione di dati per l'applicazione della tassazione agevolata sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro sono:

- la parte D (assistenza fiscale 2010) nei punti da 62 a 66 (imposta sostitutiva premi di produttività dichiarante) e da 67 a 70 (imposta sostitutiva premi di produttività coniuge dichiarante);
- il prospetto SS (dati riassuntivi) nei punti 13 e 14 (somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro – ritenute operate e ritenute sospese) e nei punti 37 e 38 (assistenza 2010 imposta sostitutiva premi di produttività e interessi imposta sostitutiva premi di produttività);
- il prospetto ST che richiede l'indicazione (nei punti 2 e 11) delle ritenute operate per l'imposta sostitutiva del 10 per cento con il relativo codice tributo per i singoli periodi di riferimento (periodi di paga mensile);
- il prospetto SX (riepilogo dei crediti e delle compensazioni, rigo SX 1, colonna 5) che richiede l'indicazione dell'importo del credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui al D.L. 93/2008 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria.

Il versamento dell'imposta sostitutiva trattenuta da parte del datore di lavoro/sostituto d'imposta.

A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione n. 287/E dell'8 luglio 2008 appositi codici tributo (prorogati anche per il 2010 - vedi comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 08.02.2010):

- **Codice 1053** "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente";
- **Codice 1604** "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione";
- **Codice 1904** "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione";
- **Codice 1905** "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione";

- **Codice 1305** “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni”;

3. Il recupero della detassazione per gli anni 2008 e 2009 nel modello 730

Le istruzioni per il modello 730/2011 riportano tra le novità la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni. Si tratta, come già preannunciato nella circolare n. 48/2010, della possibilità offerta ai lavoratori di procedere in tempi rapidi al recupero dell’imposta versata in eccedenza sulle somme detassabili a seguito dei chiarimenti forniti con la risoluzione n. 83/2010. Una richiesta di rimborso diretta ex art. 38 DPR 602/1973 oppure l’invio di un modello Unico integrativo avrebbero comportato un’attesa spesso anche molto lunga per vedersi restituito gli importi a credito. Invece con il modello 730 i lavoratori possono recuperare già con le retribuzioni di luglio 2011 eventuali importi a credito.

Accanto alle modalità di recupero delle somme versate in eccedenza per gli anni 2008 e 2009 il 730/2011 richiede anche l’indicazione (nel quadro C redditi di lavoro dipendente - rigo C5) dei compensi per incrementi della produttività corrisposti nel 2010 (compilazione dei punti da n. 93 a 96 del modello CUD 2011). Le istruzioni chiariscono i casi di indicazione obbligatoria oppure facoltativa dei dati. Infine i conguagli saranno esposti nel modello 730-3 (redditi 2010 – prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata) nei quadri liquidazione delle imposte del dichiarante (rigo 98) e del coniuge (rigo 118).

Somme per incremento della produttività	
Quadro C – indicazione dei dati nel rigo C5 (punti da 1 a 5)	
<i>E’ obbligatoria l’indicazione dei dati e delle relative operazioni di conguaglio/versamento qualora:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - il lavoratore abbia percepito i compensi da più datori di lavoro; - l’importo dei compensi corrisposti per incrementi di produttività è stato assoggettato a imposta sostitutiva del 10 per cento per un ammontare superiore a 6.000 Euro; - il lavoratore non aveva i requisiti previsti (per esempio reddito di lavoro dipendente al lordo delle somme corrisposte per incrementi di produttività superiore a 35.000 Euro) per poter fruire della tassazione agevolata.
<i>L’indicazione dei dati è invece facoltativa qualora:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - il lavoratore abbia un interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi di produttività e che, invece, sono stati assoggettati a tassazione del 10 per cento. Si tratta delle ipotesi dove la tassazione ordinaria è più favorevole (per esempio nei part-time ad orario molto ridotto). In tale caso l’imposta sostitutiva trattenuta sarà indicata come Irpef a titolo d’acconto; - il lavoratore abbia interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi di produttività che il datore di lavoro ha invece assoggettato a tassazione ordinaria (punti 93 e 96 del CUD 2011). Ovviamente, condizione necessaria per poter procedere alle operazioni di conguaglio è la sussistenza di tutti i requisiti (limiti di reddito 2009 etc.) richiesti.

Il versamento dell'imposta sostitutiva derivante dall'assistenza fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo (risoluzione n. 190/E del 22.07.2009) da utilizzare tramite modello F24 per il versamento dell'imposta sostitutiva in sede di assistenza fiscale:

- **Codice 1057** "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
- **Codice 1606** "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione a seguito di assistenza fiscale – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
- **Codice 1907** "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione a seguito di assistenza fiscale – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
- **Codice 1908** "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione a seguito di assistenza fiscale – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
- **Codice 1307** "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta e maturati fuori dalle predette regioni, a seguito di assistenza fiscale - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93".

Il rimborso della maggiore imposta versata. Invece l'esposizione dei dati per ottenere il rimborso delle imposte (Irpef e addizionali) versate in eccesso per gli anni 2008 e 2009 va fatta nel quadro F del modello 730 (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati). A tal fine è stata inserita una nuova sezione (IX – richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009).

Per consentire a chi presta assistenza fiscale la corretta determinazione del rimborso spettante, i contribuenti devono esibire il CUD 2011, che attesta le somme erogate negli anni 2008 e/o 2009 a titolo di incremento della produttività (punti 97 e/o 99 compilati e relativa annotazione), il CUD e la dichiarazione dei redditi (con la ricevuta di presentazione) relativi all'anno nel quale sono stati erogati i compensi. Chi presterà l'assistenza fiscale dovrà calcolare poi l'ammontare del rimborso spettante sulla base della documentazione esibita. Ovviamente non è consentito il doppio rimborso (tramite 730 e richiesta di rimborso diretta) ed è stata inserita apposita dichiarazione all'interno della sezione IX.

Nota bene: l'Agenzia delle Entrate precisa nelle istruzioni per il modello 730 che coloro che hanno presentato il modello 730 per gli anni 2008 e/o 2009 e si avvalgono per il 730/2011 dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta, la sezione IX può essere utilizzata per richiedere il rimborso soltanto se lo stesso sostituto ha prestato assistenza fiscale al contribuente anche con riferimento agli anni per i quali viene effettuata la richiesta (2008 e/o 2009). Secondo l'amministrazione finanziaria tale previsione si è resa necessaria in quanto per la corretta determinazione del rimborso il datore di lavoro deve essere a conoscenza di tutte le informazioni presenti nella dichiarazione dei redditi delle annualità interessate.

Modello 730/2011 – quadro F – sezione IX – rigo F13

- *colonna 1:* indicazione del codice fiscale del sostituto d'imposta che nel 2008 ha erogato compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario e che ha rilasciato un CUD 2011 nel quale ha certificato l'erogazione di tali somme;
- *colonna 2:* riportare l'importo indicato nel punto 97 del CUD 2011 (si tratta delle somme erogate nel 2008 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria);

- *colonna 3*: indicazione del codice fiscale del sostituto d'imposta che nel 2009 ha erogato compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario e che ha rilasciato un CUD 2011 nel quale ha certificato l'erogazione di tali somme;
- *colonna 4*: riportare l'importo indicato nel punto 99 del CUD 2011 (delle somme erogate nel 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria);

Il rimborso delle somme a credito va invece inserito ed esposto nel modello 730-3 (redditi 2010 – prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata) quadro “*detassazione somme erogate a titolo incremento produttività anni d'imposta 2008 e 2009*” (righe da 81 a 84).

4. Esempio di calcolo: la riduzione del carico fiscale

Si riporta infine anche un esempio di calcolo per capire meglio gli effetti dell'agevolazione fiscale soprattutto per il lavoratore.

Dagli indubbi vantaggi in termini di risparmio fiscale è possibile capire la necessità di procedere rapidamente alla stipulazione degli accordi di secondo livello. Una possibilità in tal senso è offerta dall'Agenzia delle Entrate con la circ. n. 3/2011 laddove consente la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro che disciplinano la materia. La stipulazione degli accordi quadro avrebbe l'effetto di ridurre i tempi della trattativa e di poter procedere rapidamente con la nuova detassazione e decontribuzione.

Si ipotizza un lavoratore che ha percepito nel 2010 (anno di riferimento) redditi di lavoro dipendente pari a 36.000 Euro (il limite del reddito di riferimento è stato elevato dai 35.000 Euro del 2009 ai 40.000 Euro per l'anno 2010). Nel 2011 percepirà, in aggiunta al reddito rimasto invariato a 36.000 Euro, anche somme detassabili erogate nell'ambito di un accordo aziendale (per esempio di funzione per migliorare l'efficienza organizzativa all'interno dell'azienda) pari a € 5.085,00 Euro. Tutti gli importi sono già al netto della contribuzione a carico del lavoratore.

Tassazione agevolata	Tassazione ordinaria
- Imponibile fiscale a tassazione ordinaria: 36.000 Euro	- Imponibile fiscale a tassazione ordinaria: 41.085 Euro (36.000 + 5.085)
- Trattenuta fiscale Irpef: 9.364 Euro	- Trattenuta fiscale Irpef: 11.467 Euro
- Trattenuta fiscale addizionale regionale (0,90%): 324 Euro	- Trattenuta fiscale addizionale regionale (0,90%): 370 Euro
- Trattenuta fiscale addizionale comunale (0,20%): 72 Euro	- Trattenuta fiscale addizionale comunale (0,20%): 82 Euro
a) Retribuzione netta su base annua del lavoratore: 26.240 Euro (36.000 – 9.760)	
- Somme detassabili erogate nel 2011: 5.085 Euro - Trattenuta fiscale al 10%: 508,5 Euro	
b) Netto percepito per somme detassate: 4.576,50 Euro	
Retribuzione netta annua del lavoratore (a + b): 30.816,50 Euro	Retribuzione netta su base annua del lavoratore: 29.166 Euro (41.085 – 11.919)
Minore tassazione/vantaggio fiscale a favore del lavoratore: 1.650,50 Euro (11.919 – 10.268,50)	
<i>Esempio preso da “Guida al Lavoro – Il Sole 24Ore – Il Punto” – Incremento della produttività di M. Tiraboschi, A. Corvino, J. Tschöll</i>	

II) Il nuovo sgravio contributivo

Con l'articolo 1, comma 67, della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 (legge di riforma del Welfare) è

stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'articolo 2 del D.L. n. 67 del 25 marzo 1997, convertito nella Legge n. 135 del 23 maggio 1997. La vecchia disciplina prevedeva un particolare regime di decontribuzione degli importi, previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, ovvero di secondo livello, la cui erogazione fosse incerta e la cui struttura fosse correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

In sua sostituzione è stata introdotta dalla L. n. 247/2007 una nuova disciplina che prevedeva, in via sperimentale per il triennio 2008 – 2010, l'istituzione presso il Ministero del Lavoro di un fondo, dotato di una determinata dotazione finanziaria, per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. La legge di stabilità prevede una proroga della misura (in combinazione con la detassazione della retribuzione variabile) per l'anno 2011 secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della L. n. 247/2007.

La vecchia decontribuzione è stata così sostituita da uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello.

Tuttavia la formulazione scelta dal Legislatore nell'art. 53 del D.L. n. 78/2010 (contratto di produttività) cambia anche le condizioni poste per accedere allo sgravio contributivo, unificandole sostanzialmente sia per la detassazione che per lo sgravio. Scompare così per esempio l'incertezza della corresponsione.

Art. 53, commi 1 e 2, D.L. n. 78/2010	Art. 1, comma 67, L. n. 247/2007
<p>1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.</p> <p>2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziare a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.</p>	<p>In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.</p>

L'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita.

Lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura del 25% (al netto delle riduzioni contributive per agevolazioni).

Lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari al 100%.

Per gli anni 2008 e 2009 lo sgravio è stato concesso in base a una domanda inviata con modalità telematiche all'INPS da parte dei datori di lavoro e nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Per l'anno 2009 (domande presentate nel 2010) il decreto interministeriale del 17.12.2009 ha previsto che lo sgravio è concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Per l'anno 2010, purtroppo, il decreto e le modalità di fruizione non sono ancora state pubblicate.

Sgravio contributivo
Esempio (INPS circ. n. 39/2010)

Impresa industriale con +50 dipendenti (lavoratore assunto senza sgravi contributivi)

Retribuzione lorda annua del lavoratore nel 2009:	€25.000,00
Premio di risultato da contratto aziendale:	€ 1.000,00

Quantificazione dello sgravio

- retribuzione annua del lavoratore (comprensiva del premio)	€26.000,00
- tetto dell'erogazione per lo sgravio: 26.000,00 €x 2,25% =	€ 585,00
a) sgravio a favore del datore di lavoro : 585,00 €x 25% =	€ 146,00

b) sgravio a favore del lavoratore : intero per il 9,49% (contributi a carico del lavoratore)	
585,00 €x 9,49% =	€ 56,00

Totale sgravio (quota datore di lavoro e lavoratore):	€ 202,00
---	----------

Esempio preso da "Guida al Lavoro – Il Sole 24Ore – Il Punto" – Incremento della produttività di M. Tiraboschi, A. Corvino, J. Tschöll

Josef Tschöll
Consulente del lavoro in Vipiteno
Collaboratore Adapt